

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Capo II
Norme finali

Art. 98.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è abrogato.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle parole "euro 411,62" e le parole da "rivalutata" a "precedente" sono soppresse.

3. All'articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera "g bis) anticipi ai dipendenti per le spese di missione.;"

b) al comma 5 le parole "riguardanti spese correnti" sono soppresse;

c) i commi 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8 dopo le parole "alla competente amministrazione" sono aggiunte le parole: "ed alla competente ragioneria centrale".

4. A decorrere dal 2016 all'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 le parole da "per l'espletamento" fino a "progetti obiettivo" e le parole da "nonché mediante" fino a "rifiuti" sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni" sono sostituite con le parole "i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è sostituito dal seguente:

"5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2009, n. 14."

Art. 99.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale
per l'economia

BACCEI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA CONSULTAZIONE